

Numero della proposta

318

78

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 24. Maggio 1867.
dal Ministro *D. Grazia e Giustizia*

OGGETTO

Relatore

Sofsa

Approvata nella tornata del 27. Luglio 1867.

N° 78.

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 78

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro guardasigilli

(TECCHIO)

nella tornata del 24 maggio 1867

Provvedimenti sui ricorsi al Tribunale di terza istanza in
Venezia contro le sentenze de' Consigli di disciplina della
guardia nazionale.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il _____

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

UFF. 1 *Reighe* UFF. 6 *Puccioni*
" 2 *Breda* " 7 *Contini*
" 3 *Wicquigo* " 8 *Baino*
" 4 *Finck* " 9 *Barzarella*
" 5 *Dossa*

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Long*

Segretario *Alf.*

Relatore *Fera*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 1. Luglio 1867

Approvata la Legge nella tornata del 27 Luglio 1867.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>9.15</i> del <i>26 Luglio</i>	nel <i>Gabinetto 11</i>
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

Livorno 26. Giugno 1867

Adunata la Commissione pel progetto di legge n. 18

hanno presenziato

Per l'Ufficio I l'On. Ruffo

Per l'Ufficio III - - - - - l'On. Mengacci

Per l'Ufficio IV - - - - - l'On. Torricelli

Per l'Ufficio VII - - - - - l'On. Guarnieri

Per l'Ufficio VIII - - - - - l'On. Corbelli

Ha detto a Presidente l'On. Torricelli; a Segretario
l'On. Ruffo

La Commissione in genere approva il progetto di legge, incaricando
il Commissionario di sollecitare l'attenzione del Governo
nel bisogno della riorganizzazione della Guardia nazionale in
generale e del Consiglio di Difesa.

Ha nominato a Commissionario l'On. Torricelli

312

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro guardasigilli

(TECCHIO)

nella tornata del 24 maggio 1867

Provvedimenti sui ricorsi al Tribunale di terza istanza in Venezia contro le sentenze de' Consigli di disciplina della guardia nazionale.

SIGNORI! — Il progetto di legge che sottopongo al vostro esame, e che fu già approvato dal Senato del regno, si compone di quattro articoli.

Col primo si vuole ovviare ad un inconveniente che nasce dal disposto del regolamento di procedura penale, vigente ancora nella Venezia, inconciliabile col l'ordinamento dei Consigli di disciplina della guardia nazionale.

A tenore dei paragrafi 303 e 310 di quel regolamento, annullata dal tribunale di terza istanza una sentenza, la causa viene rimessa al tribunale che pronunciò la sentenza annullata, affinchè ne emendi i difetti, e nuovamente decida. Secondo questo sistema, la causa dovrebbe rinviarsi allo stesso Consiglio di disciplina che ha pronunciata la prima sentenza: e ciò tornerebbe tanto più anormale e pericoloso in quanto che, non essendo permesso l'appello dalle sentenze dei Consigli di disciplina, il caso di vedere obbligato lo stesso Consiglio a giudicare una seconda volta nella medesima causa, in seguito allo annullamento della prima sentenza, si potrebbe riprodurre con frequenza.

Nel secondo articolo fu seguito il sistema del primo, pel caso della necessità d'un secondo rinvio, senza pregiudicare la facoltà che, nei succitati paragrafi del regolamento di procedura penale spetta al tribunale di terza istanza di decidere in merito, se non crede necessario lo annullamento.

Gli articoli terzo e quarto dispongono intorno al deposito da farsi a titolo di multa, nell'atto del ricorso al tribunale di terza istanza, e della restituzione del medesimo nel caso che il ricorso venga ammesso. Il decreto reale 1° agosto 1866, modificando in parte l'articolo 109 della legge organica del 4 marzo 1848, non ha richiamato l'ultimo capoverso dell'articolo stesso relativo all'ammenda, o meglio alla multa: di che sorse dubbio se il deposito della multa si dovesse, o no, eseguire all'atto dei ricorsi contro le sentenze dei Consigli di disciplina nelle provincie venete ed in quella di Mantova. Il dubbio dev'essere sciolto dal Legislatore secondo i principii della eguaglianza civile, che, obbligando al deposito tutti i ricorrenti dalle sentenze dei Consigli di disciplina nelle altre provincie del regno, non può volerne dispensati i soli ricorrenti delle provincie della Venezia e di Mantova. Questa è la ragione degli articoli terzo e quarto del presente progetto.

PROGETTO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
nella seduta del 21 maggio 1867

Art. 1.

Ogni qualvolta il tribunale di terza istanza di Venezia annullerà una sentenza di un Consiglio di disciplina della guardia nazionale, compreso nella sua giurisdizione, rimetterà gli atti e le carte ad un Consiglio di disciplina diverso da quello che ha pronunziata la prima sentenza.

Art. 2.

Allorquando sarà denunziata anco la seconda sentenza, proferita dal Consiglio di disciplina a cui fu rinviata la causa, il tribunale di terza istanza deciderà sul merito, o pronunzierà l'annullamento con rinvio ad un altro Consiglio di disciplina, secondo le disposizioni del regolamento di procedura penale vigente nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Art. 3.

Il deposito, di cui è menzione nell'articolo 109 della legge 4 marzo 1848, da farsi a titolo di multa dal ricorrente nell'atto della dichiarazione del ricorso in terza istanza, è fissato nella somma di lire 37 50.

Questa disposizione non si applica ai ricorsi interposti dai relatori dei Consigli di disciplina.

Art. 4.

Allorquando la sentenza sarà annullata o riformata nel merito, il deposito fatto in conformità dell'articolo precedente verrà immediatamente restituito, in qualunque modo sia concepita la sentenza che avrà statuito sul ricorso, e quando anche si fosse omesso di ordinarne la restituzione.

~~—Addì 22 maggio 1867.~~

~~—Il presidente del Senato~~

~~—CASATI.~~

Approvato nella seduta del 27 luglio 1867.

Casati

ci: 781A

Settembre 1867

Ministero della Legislazione
Camera dei Deputati

Relazione della Commissione
composta di Deputati

Righi, Broda, Allonghera, Fini,
Cattolico, Goffo, Pissardi, Cossini, Bal-
do, Allonghera

Del progetto di legge presentato
dal ministro di giustizia e giu-
stizia e dei culti

della tornata del 24 maggio

1867

Procedimento per i vincoli al bi-
benale di legge in vigore in base
non contro la sentenza dei consigli
di disciplina della Guardia nazionale

Tornata del 24 luglio 1867

Riferimento! - Il progetto di legge
che l'onorevole ministro di giu-
stizia e giustizia presentava alla
Camera nella tornata del 24 mag-
gio ultimo scorso è già stato approvato
dal Senato. Esso ha per oggetto
di regolare per la provincia della
Venetia e di allontanare il provvedimento

3

mento dei ricorsi contro la sentenza
dei Consigli di Reggimento della
questione regimale, e di confer-
marla, in quanto lo esigente o più
congiungendo la diversità degli or-
dinamenti giudiziari, al sistema
di competenza e di procedura
in vigore nelle altre parti del
Regno. D'indole unificatrice co-
mentemente necessariamente transitoria,
raccomandata dall'autorvole
voto dell'altro ramo del Parlamento,
mentre, i consigli regimale e la com-
missione degli studi amministrati
lo hanno approvato senza modifica-
zioni e con unanime consenso.

Compiuto il proprio avveni-
mento della riunione di detto
provinciale alla regimale, il Gover-
no del Re col regio Decreto del
primo d'agosto 1866 n. 3128 pub-
blicato nella medesima la legge
organica della guardia regimale
la 4 marzo 1848 e le altre
leggi relative d'articolo 109 di
quella legge stabilisce che con-

2^o

tro le lettere Definitive Se' Conf:
gli S. S. p. p. l'ora era l'ora per via
corp che innanzi alla corte S. S. legge
visiva, e soltanto per incompetenza
• per abuso S. S. potere • per violazio-
ne S. S. legge • ed infine della qualità
corte S. S. legittimazione del degno eletto.
Se la sua giurisdizione alle pro-
vincie venete e S. S. Montevideo, nelle
quali è invece tuttora ammessa
il sistema germanico del S. S. Bonaire
S. S. legge in materia. Allargare la
giurisdizione territoriale di alcune
della Corte esistente ed introdurre
S. S. in tutto il resto e le forme in
quelle provincie per contravvenzione
ai a legge speciali, sarebbe stato un
impedimento, la non impossibile, certo
né oppositivo né S. S. facile e per-
sone. Col menzionato Decreto del
primo S. S. agosto veniva adunque
stabilito che fino all'attuazione
dei nuovi codici e della legge orga-
nica giudiziaria del Regno nelle
provincie della Venezia e S. S. Mon-
tevid, i processi entro le corti
dei Conf. S. S. p. p. l'ora della

3

2^o

tro le sentenze definitive Se' Cor-
gi. D. D. disciplina non e' posta per un
corp che innanzi alla corte D. legge.
vive, e soltanto per incompetenza
o per abuso D. potere o per violazio-
ne D. legge. Nessuna delle quattro
corte D. espressione del Regno ester-
no la sua giurisdizione alle pro-
vincie venete e D. Mantova, nelle
quali e' invece tuttora ammesse
il sistema germanico del Tribunale
D. legge inferiore. Allargare la
giurisdizione territoriale di alcune
delle Corti esistenti ed introdurre
D. in tutto il resto e la forma di
quelle provincie per contravvenzio-
ni a leggi speciali, sarebbe stato un
impedimento, se non impossibile, certo
e' opposto al D. facile spen-
zione. Col regolamento Veneto del
piano D. agosto veniva adunque
stabilito che fino all'attuazione
dei nuovi codici e della legge orga-
nica giudiziaria del Regno nelle
provincie della Venezia e D. Man-
tova, i ricorsi contro le sentenze
de' Corrigi D. D. disciplina della

3

quodam originale, anziché ad alcu-
no delle Corti di Cassazione, dovessero
essere portati al Tribunale di Torino
in forza che ha sede in Venezia, il
quale per limitandosi a pronunziare
su più capi di incompetenza, di abuso
di potere, o di violazione della leg-
ge, dovrebbe agire in base alle norme
della procedura penale sancite
dal regolamento austriaco
del luglio 1853 ed essere in opera
vanzata.

Perciò non è tardato a rilevare
che tale importante differenza es-
sente fra il sistema delle Corti
di Cassazione e quello del Tribunale
di Torino in forza; differenza che
evidenti appaiono dal confronto
delle disposizioni degli art. 668,
645 e 683 del codice di procedura
penale italiano e dei paragrafi
303 e 310 del predetto regola-
mento austriaco, e che in parte
sono offerte insuperabili con l'os-
servamento dei consigli di S. S. S. S.

Ogni volta che la Corte di
Cassazione annulla una sentenza,

3

essa deve rimettere per nuovo giudizio gli atti del processo ad un Tribunale diverso da quello che ha prosperato la sentenza stata annullata. All'opposto il Tribunale della terza istanza, in seguito all'annullamento della sentenza, rimanda gli atti del giudizio dello stesso Tribunale che la sentenza aveva provveduto, perché ne emetta il proprio e secondo nuovamente la causa.

Da questo si deduce che non si provvede in merito, ma si limita ad annullare con rinvio e luogo rinvio avendo le circostanze la sentenza che forma l'oggetto della causa. Senza rinvio, se il fatto che ha dato luogo alla condanna non sia qualificato reato dalla legge ed abbia esposto il reo a punitività, con rinvio degli atti cop. An. che allora si deve prendere ^{nella medesima causa} la sentenza, a seguito di rinvio ^{per} le stesse parti e per gli stessi motivi, cioè dalla Corte si provvede ad annullare o legittimare rinvio, deve aver luogo il rinvio. Soltanto, in questo caso, e dalla legge impostato

l'obbligo al tribunale a cui ha
caso è vincolato di uniformarsi alle
sentenze della Corte di leggo nel sub
ordine di diritto per effetto dell'art. 41.
inoltre il tribunale di terzo in
tutte le leggi della sua in
dipendenza giudica nel merito anche
tutte le volte nelle quali non
esistere qualche vizio di forma, o,
come per l'art. 41, titolo e capo di
nullità, ma il vizio sia tale che
non tolga di poter pronunciare
con piena cognizione di causa; e
finché il tribunale si tenta in pro
di di rendere la causa senza
di capo di premettere giudizio di
annullamento e di ordinare la
correzione del vizio che sia rile
vante. Se il primo annullamento
non accetti, potrebbe essere di
provvedere alla correzione del
vizio, se cioè non si abbiano in
atti tutti gli elementi che sono
essenziali indispensabili per giudi
care del merito, per cui il tribu
nale della terza istanza ^{annulla} annulla,
conferma, o riforma, non può
2

ceste noi esse medesimo ad altro
 di: in giudizio del processo, in que-
 sto caso anche per esso si verificano
 la necessità del rinvio.

La presunzione di fatto auto-
 rità che ha già avuto il suo
 giudizio, non ostando alla pro-
 liberità sotto l'appello interdetto,
 lei, non ostando morale per l'
 appello che in generale gli usuri-
 ni pongono alle proprie opinio-
 ni. La esperienza pubblica non
 può sempre e interamente esse-
 re soddisfacente. In quello specie
 di: rinvio, di: riprova, dello
 stesso
 stesso idea che è fatto dallo stu-
 lo confesso giudicante. Il sistema
 di: rimandare la causa allo stesso
 consiglio di: di: di: che ha pro-
 mossa la sentenza stata an-
 nullata, oltre di: essere contro-
 rio alle usanze vigenti in tutto
 le altre provincie del Regno, oltre
 di: poter dare luogo ad una in-
 finita persistenza di: opinioni, sia
 che tanto più anomalo e per-
 coloso in quanto che, non essendo per-
 messo l'appello dallo stesso des-

Carissimi S. S. Signori, il capo S. recita
obbligata gli stessi diritti o gentili
e due volte nella medesima causa
in ogni caso all'annullamento della
prima sentenza, si potrebbe riprodur-
re con molta frequenza. In ciò corris-
ponde la ragione del primo articolo
del progetto, il quale stabilisce che
ogni qualvolta il Tribunale S. ha
per infrazione S. Venezia annulla
una sentenza S. con l'obbligo S. S.
l'ultima della questione irrisolvibile
S. con i suoi atti e la
costa ad ammissione S. S. Signori
S. con quello che ha per un
giusto S. prima sentenza.

Abbiamo osservato che il Tri-
bunale S. tempo in tempo S. S.
anche nel merito all'quando non
viene per accettato il ricorso ad
ottenere maggior bene del fatto. Ma
è qui il luogo S. S. Signori ad es-
primere la nostra opinione che ha
incontestabilmente il vantaggio
S. S. Signori in tutti gli altri
parti e S. S. Signori una perdita
S. S. Signori grandissima nella ripulita

ne Definitiva dei giudizj, e del
quale la Poppo fa un semplice
effettamento anche nella sezione
di Cassazione costituita per le pro-
vie venete, più o meno in ge-
nese preferibile a quella an-
teposta per le altre Corti di Cas-
sazione, dell'obbligo del rinvio co-
me regola dopo che una senten-
za sia stata annullata. Essi
pure qui imposti in favore qua-
le più il concetto di rinvio e regola-
re, quale la pratica istituita
del rinvio che adottata in Fran-
cia, dopo tante prove di incon-
uenza legislativa a sopprimere la
difficoltà di una possibile per-
turbazione giurisdizionale di tale
più magistrature giudicanti con-
traria a quella della Corte su-
prema, e con legge del primo
di aprile 1839, venne poi accettato
e introdotto anche nei nostri
Corti, del rinvio cui, egli obbligo
imposto al tribunale o più lo

caso è rinviata l'investitura al
la sentenza della Corte di Cassazione
e per parte di diritto stato da
questa deciso. Giova invece av-
vertire in senso che se il Governo,
se il Senato, se la Camera dei
deputati hanno buoni rapporti
conveniente di pregiudicare alla
sentenza emanata dal Tribunale
di legge in corso di procedura
anche in corso, quanto alla sen-
tenza dei Consigli di disciplina e
la loro è tratta di essere contro
la prima sentenza, avvertendo essi
essi ad evitare in questo punto
la forma del nuovo procedimento
della legge della costituzione del Tri-
bunale di legge in corso al Sup-
remo, di una rinviata ad un
modo più presto di mettere termine
ai giudizi, e di non appoggiarsi
i ricorsi contro la sentenza dei
Consigli di disciplina ad un tratto
mentre troppo presto da quella
in quella provincia i ricorsi contro la
la sentenza degli altri tribunali
tribunali di giustizia.

non è oggetto

ma per altro lato lo stabilisce
7

per regola assoluta ed indistin-
ta che nel caso dello stesso
via dello stesso sentenza nel
lo medesimo campo e per gli
stessi motivi tutti proprii.
E avverti contro la prima,
il Tribunale di legge in forza
dessa pronunziare sempre
senza vizio, potendo dar lo-
go a quasi inconvenienti, per-
ciocchè la risposta di riforma
il giudizio pubblico ed il S. Bot.
tornando, ed che quel Tribunale
per detto per legge non si pre-
vederebbe, potrebbe per sempre
verificarsi. Da ciò segue che
non si potendo ammettere al-
cuno distinguere fra il caso in
cui la stessa sentenza sia
denunciata per gli stessi motivi
per quali fu revocata la prima
ed il caso in cui lo sia per motivi
diversi, 2. che era opposto, era
forza lasciare tanto in un caso
quanto nell'altro alla facoltà.

Del tribunale di Cassazione o ad
cerca di ~~la~~ ^{circostanze} ~~il~~ ~~sempre~~ il venir
giudicato che in ogni caso tale es-
presso alcun obbligo. Un'altra volta
questa facoltà, anche coesisten-
te alla Legittimazione. Dall'indi-
colo pieno del progetto, non dove-
va rimanere indipendente dalla
legge, che qui diventa generale del
vinco, la quale vieta che la
causa, quando il vinco abbia luogo,
potrà essere rimandata allo stesso
Consiglio di Legittimazione che ha
proposto la sentenza fatta an-
nullata. E' agevole comprendere
che se non accade qual' evenienza
che la causa venga a darsi, e
il maggior evenienza di giudizio, la
cui ~~impossibilità~~ ^è ~~l'assoluta~~ ^{prossimità}
nel ~~è~~ ^a ~~informata~~ ^{vera ipotesi} ~~avvenimento~~, ~~tratto~~
tando del primo e d'ultimo
e vinco, d'impossibilità e d'in-
giustizia a tutto ~~questo~~ ^{questo} ~~procedimento~~ ^{procedimento}
articolo secondo del progetto nel
quale è stabilito che allorché
non dev'essere ~~anche~~ ^{anche} ~~la~~ ^{la} ~~sentenza~~ ^{sentenza}
sentenza, proposta dal Consiglio di

Disciplina a cui fu rinviata la
causa, il Tribunale di Torino in
vece di deciderla sul merito o presunzione,
o l'annullamento con rinvio ad un
altro consiglio di Disciplina, secondo le
^{prescrizioni} ~~prescrizioni~~ del regolamento di proce-
dura penale vigente nella provin-
cia della Liguria e di allora.

Questo ^{sono le principali} ~~principali~~ Disciplina-
ri del nuovo progetto. Gli articoli 3°
e 4° del medesimo meglio che con-
tengono nuovi concetti legislativi per
diritti o riparo ad una lacuna
occorrenza nel regio Decreto del giu-
no di agosto 1866.

Ad opposizione alla ^{liti} ~~liti~~ validità del
regio ed alla prodigalità di rinvii
e rinvii e ai costosi ed in pre-
giudizio che il rinvio è l'opposto.
Debbi a pena di decadenza
fare anticipato deposito di modera-
to per non che presentando prova
perdere, e intanto lo invita a ri-
flettere. Anche l'articolo 109 della
legge organica della grandiosità
giudice impone quest'obbligo, ed
in approssimazione delle che

3

il ricorso sarà opposto al quinto
della multa stabilita dalla
legge comune, cioè al Deposito del
la somma di lire 34 50. Il Senato
del 1^{mo} agosto 1866 nel ~~atto~~
substituiva all'articolo 109 della
legge 4 marzo 1848 un articolo
diverso per le provincie della
Venezia e di allentando ^{ha om-} ~~la multa~~
~~nesso~~ di ripristinare il capoverso
relativo alla multa, quindi è posto
al Sublime per i ricorsi contro le
sentenze dei Consigli di Pizzigione
in detta provincia il Deposito fatto
o no necessario. Questo Sublime che ha
~~degnamente~~ origine e fonda-
mento in un difetto della legge non
può essere annullato che da un organo
di Pizzigione legislativa, ed è più
~~eguale~~ ~~eguale~~ ~~eguale~~ ~~eguale~~
più dell'eguaglianza civile che vo-
gliono porre alle condizioni di
tutte le istituzioni del Regno, non vol-
lendo che, mentre sono obbligati
al Deposito, i residenti nelle altre
provincie, i veneti ed i mantovani
o fossero Pizzigione

La legge concernente una disposizione
 all'obbligo del deposito al pubblico
 Ministero che opera nell'interesse
 dell'ordine e della società, e la
 cui azione per l'ordine della
 suo scopo non è levato di sito
 dei supposti. Infatti l'articolo
 656 del codice di procedura pen-
 ale per ora, testualmente da di-
 chiaro l'azione. La legge 4
 marzo 1848 sulla diffamazione
 ai sensi che per interpreti di
 coloro di cui; ma l'ordine
 fu in giurisprudenza annullata la
 massima che nel procedimento di
 ricorso contro le sentenze di
 consiglio di disciplina in tutti i
 a cui non è previsto dalla detta
 legge, fu deciso da questi le ac-
 cione stabilite dalla legge com-
 me, così nelle altre province
 non venne meno in dubbio
 che l'azione dall'obbligo del
 deposito di deposito anche ai co-
 loro, i quali presso i consigli di
 disciplina non del pubblico ~~Ministero~~
 Ministero, rappresentando e ne

sofenzione l'ufficio. Come
che questo sia vero, non
~~essendo~~ il esilio di per
se solo, perche per essere ammesso
in vigore della provincia della
Venezia e di all'antico, e non
rispondendo al regolamento
autuario una disposizione così
pendente a quella del regolamento
to articolo 196, non autuari suppli-
re anche a questo di fatto, ed appunto
a togliere perfino la possibilità di
qualche ~~regolamento~~ contravvenzione
in questo argomento, ed ogni pericolo
d'incongruenza alla giustizia pubblica
amministrata da Consiglio di P. P. P.
procedere il progetto, esplicitamente
~~disponendo che la medesima del~~
~~disposizione non concerna i diversi inter-~~
~~essi dei relativi.~~
Sopponendo che la medesima del
disposizione non concerna i diversi inter-
essi dei relativi.

La comma Disposizione a titolo di
amela è determinata a proporre al
pubblico esercizio quando il stesso pro-
getto, ad essere sottoposto alla
giustizia in tutti gli altri casi. Lo stesso
7

quarta Sua corte, il ^{seguendo}
Se quel è quello che
fu ~~anche~~ anche
Dall' Ufficio Centrale Del Senato
nell' occasione Dell' esame D. questa
medesimo progetto: — che i progetti
senza ritardo non alla ripresenza
Della legge e quindi Della giunta
delegata, D. questa mobile ed imper-
tante ufficio di istruzione compagna
benigna della libertà, e che per
e cadde con ella — che i provvedimenti
et più presto possibile per un ordinamento
mentre giudiziario comune o tutta no
le province Del Regno con un unico
costo superiore, con la quale
vi può essere in conformità D. giu-
risprudenza, ed parità D. trattamento
to nell'amministrazione Della giu-
stizia.

1. *John, Helton*
 2. *John, Helton*
 3. *John, Helton*
 4. *John, Helton*
 5. *John, Helton*
 6. *John, Helton*
 7. *John, Helton*
 8. *John, Helton*
 9. *John, Helton*
 10. *John, Helton*
 11. *John, Helton*
 12. *John, Helton*
 13. *John, Helton*
 14. *John, Helton*
 15. *John, Helton*
 16. *John, Helton*
 17. *John, Helton*
 18. *John, Helton*
 19. *John, Helton*
 20. *John, Helton*
 21. *John, Helton*
 22. *John, Helton*
 23. *John, Helton*
 24. *John, Helton*
 25. *John, Helton*
 26. *John, Helton*
 27. *John, Helton*
 28. *John, Helton*
 29. *John, Helton*
 30. *John, Helton*
 31. *John, Helton*
 32. *John, Helton*
 33. *John, Helton*
 34. *John, Helton*
 35. *John, Helton*
 36. *John, Helton*
 37. *John, Helton*
 38. *John, Helton*
 39. *John, Helton*
 40. *John, Helton*
 41. *John, Helton*
 42. *John, Helton*
 43. *John, Helton*
 44. *John, Helton*
 45. *John, Helton*
 46. *John, Helton*
 47. *John, Helton*
 48. *John, Helton*
 49. *John, Helton*
 50. *John, Helton*
 51. *John, Helton*
 52. *John, Helton*
 53. *John, Helton*
 54. *John, Helton*
 55. *John, Helton*
 56. *John, Helton*
 57. *John, Helton*
 58. *John, Helton*
 59. *John, Helton*
 60. *John, Helton*
 61. *John, Helton*
 62. *John, Helton*
 63. *John, Helton*
 64. *John, Helton*
 65. *John, Helton*
 66. *John, Helton*
 67. *John, Helton*
 68. *John, Helton*
 69. *John, Helton*
 70. *John, Helton*
 71. *John, Helton*
 72. *John, Helton*
 73. *John, Helton*
 74. *John, Helton*
 75. *John, Helton*
 76. *John, Helton*
 77. *John, Helton*
 78. *John, Helton*
 79. *John, Helton*
 80. *John, Helton*
 81. *John, Helton*
 82. *John, Helton*
 83. *John, Helton*
 84. *John, Helton*
 85. *John, Helton*
 86. *John, Helton*
 87. *John, Helton*
 88. *John, Helton*
 89. *John, Helton*
 90. *John, Helton*
 91. *John, Helton*
 92. *John, Helton*
 93. *John, Helton*
 94. *John, Helton*
 95. *John, Helton*
 96. *John, Helton*
 97. *John, Helton*
 98. *John, Helton*
 99. *John, Helton*
 100. *John, Helton*

Progetto approvato
dal Senato

Art. 1°

Ogni qualvolta il tribunale di
terza istanza di Venezia annul-
lerà una sentenza di un Consiglio
di Dignitieri della guardia regio-
nale, compreso nella sua giurisdic-
zione, rimetterà gli atti alla
Corte ed un Consiglio di Dignitieri
non diverso da quello che ha
prosecuito la prima senten-
za.

Art. 2°

Allorché una sentenza
anche la seconda sentenza, pro-
vinta dal Consiglio di Dignitieri
non esser fu rinviata la causa,
il tribunale di terza istanza
vedova per merito, e proce-
derà l'annullamento con rinvio
ad un altro Consiglio di Dignitieri
non, secondo le disposizioni del
regolamento di procedura penale

Progetto della Camera
dei Deputati

Art. 1°

Identico al qui contro

Art. 2°

Identico al qui contro

vigente della provincia della
Venezia e di Mantova.

art. 3.

Il Decreto, L. vii è annesso
all'articolo 109 della legge 4
marzo 1848, De fatti in titolo di
nulla dal viceviceré dell'alto
della Dichiarazione del viceré
D. Luigi in tempo, è firmato nella
forma L. l. vii 37 50.

Questa disposizione non si
applica ai viceré interposti dei
relazioni dei Consigli di Dipendenze
non.

art. 4.

Allorché la sentenza sarà
annullata o riformata nel me-
to, il deposito fatto in conformi-
tà dell'articolo precedente avrà
immediatamente effetto, in
qualunque caso sia esecuto
la sentenza che avrà statuito
il viceré, e quando anche si
falle a mezzo di ordinare la
restituzione

3

art. 3.

Identico al qui sotto.

art. 4.

Identico al qui sotto.